



QUESTURA DI TREVISO  
 # - 3 AGO 1973  
 POSTA IN ARRIVO

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
 Divisione Polizia Amministrativa Sez. 2<sup>a</sup>

N. 10. 948/10089.D..(7) 2

Roma 20/6/1973

OGGETTO: Servizi di scorta valori a mezzo di guardie particolari giurate. Licenza di pubblica sicurezza.

- |                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                            | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA DI                       | <u>TRENTO</u>    |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA DI                       | <u>BOLZANO</u>   |
| AL VICE PREFETTO DIRIGENTE L'UFFICIO<br>DISTACCATO DI PREFETTURA        | <u>ORISTIANO</u> |
| e, per conoscenza:                                                      |                  |
| AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA<br>REGIONE SICILIANA                   | <u>PALERMO</u>   |
| AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA<br>REGIONE SARDA                    | <u>CAGLIARI</u>  |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA<br>REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA       | <u>TRIESTE</u>   |
| AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE<br>REGIONI A STATUTO ORDINARIO          | <u>LORO SEDI</u> |
| AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI<br>COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA | <u>AOSTA</u>     |
| AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA                                            | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI                        | <u>ROMA</u>      |

Il costante incremento dei traffici commerciali, l'espansione continua, nei suoi multiformi aspetti, delle attività economiche della società moderna, hanno moltiplicato i motivi del movimento del denaro e dei valori in genere, dando sovente occasione a gravi forme di reato particolarmente in danno dei portavalori di aziende di credito, grandi magazzini, industrie, ditte di preziosi, etc.-

Conseguentemente hanno avuto sviluppo e potenziata organizzazione i servizi di scorta ai beni su descritti, servizi che hanno trovato la loro disciplina negli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di p.s. concernenti ri-



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

spettivamente l'affidamento dei beni a guardie particolari giurate assunte "in proprio" dai cennati operatori economici o dipendenti da istituti di vigilanza privata.

In rapporto a tale situazione si pone il quesito se l'attuale normativa di pubblica sicurezza consenta l'impiego delle suddette guardie giurate anche per la scorta di beni mobili trasferiti fuori del territorio di competenza dell'Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza ai sensi delle su citate disposizioni.

Ciò posto, va preliminarmente osservato - in linea generale - che tranne il caso in cui l'attività oggetto dell'autorizzazione di polizia sia funzionalmente connessa all'ubicazione di uno specifico immobile o a una determinata zona ovvero a predeterminati locali, non deriva dal contesto della vigente disciplina di p.s. il principio che le autorizzazioni di polizia debbano avere efficacia unicamente nel territorio in cui esercita le sue funzioni l'Autorità che ha rilasciato le autorizzazioni stesse.

In particolare, per quanto attiene alla migliore valutazione del caso in esame occorre tener presente che i già richiamati articoli 133 e 134 del t.u. delle leggi di p.s. prevedono che l'impiego di guardie particolari giurate può concernere la custodia e la vigilanza di proprietà sia "immobiliari che mobiliari". E rispetto a queste ultime non sembra potersi dubitare della possibilità del legittimo espletamento dei suddetti compiti non solo quando i beni siano stabilmente depositati in un luogo determinato, ma anche quando gli stessi vengano trasferiti da una ad altra località, per tutto il tempo dell'operazione, fino al raggiungimento della destinazione definitiva.

Le suesposte considerazioni trovano conferma, d'altra parte, nel disposto dell'art. 106 del regolamento per l'esecuzione del menzionato t.u. delle leggi di p.s., ove per il trasporto di alcune categorie di esplosivi è esplicitamente previsto l'accompagnamento del carico da parte di una o più guardie particolari giurate.

E' evidente, comunque, che la licenza rilasciata all'istituto di vigilanza dovrà essere integrata allo scopo da specifica annotazione che contempra la attuazione di servizi di scorta fino ai luoghi di destinazione dei valori.

Sembra ovvio infine precisare che tali servizi dovranno essere limitati e a tal uopo la limitazione sarà fatta risultare da apposita prescrizione ai



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

trasporti in partenza dall'ambito territoriale nel quale l'istituto svolge la propria attività.

Parimenti andrà apposta sul libretto personale delle guardie impiegate nei servizi di cui trattasi, nella parte "Indicazione delle proprietà affidate alla custodia ed alla vigilanza del guardiano", la dicitura: "Addetto al servizio di scorta valori".

Nell'adozione, infine, delle determinazioni di competenza per l'autorizzazione delle attività di vigilanza e custodia nelle particolari forme dianzi considerate, le SS.LL. vorranno tenere presenti i criteri richiamati con circolare n.10.12362/10089.G.5 in data 14 ottobre 1972 e specificamente i seguenti:

- 1) Equilibrata distribuzione tra gli istituti di vigilanza funzionanti nell'ambito provinciale delle autorizzazioni ai servizi in parola onde realizzare il più opportuno coordinamento delle attività svolte nel settore;
- 2) oculata valutazione, nei confronti degli enti, delle persone o degli istituti autorizzati ad impiegare guardie giurate nella scorta valori, della efficienza del personale (specie per quanto riguarda il numero e l'idoneità fisica delle guardie) e dei mezzi impiegati (capacità, blindatura dei furgoni, etc.);
- 3) costante controllo da parte dei Questori sui servizi di cui trattasi anche in base alle comunicazioni che ad essi dovranno essere date delle modalità di attuazione dei servizi medesimi, dei percorsi stabiliti, degli automezzi adoperati, del numero delle guardie impiegate per ogni singola scorta in relazione anche all'entità del carico trasportato. Ciò al fine di consentire agli organi di p.s. -nel quadro dei poteri spettanti a norma dei rr.dd.ll. 26 settembre 1935, n.1952 e 12 dicembre 1936, n.2144- di apportare le modifiche che ritengano opportune per conseguire maggiori garanzie sia per la funzionalità del servizio sia per le attività istituzionali di prevenzione degli organi di polizia rispetto ad eventuali azioni criminose.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Le SS.LL. sono pregate di dare comunicazione delle istruzioni di cui innanzi ai dipendenti uffici di p.s. per la più tempestiva e fattiva applicazione, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Successivamente, e precisamente alla data del 30 ottobre p.v. saranno gradite, per utile conoscenza e documentazione di questo Ministero, particolari notizie sul numero degli enti, dei privati o degli istituti autorizzati alla scorta di valori ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., nonché delle guardie complessivamente all'uopo impiegate.-

IL MINISTRO

*ARUM*

5. *Circolare Ministeriale n. 10.948.10089 del 20.6.1973.*

*OGGETTO: Servizio di scorta valori*

Il costante incremento dei traffici commerciali, l'espansione continua, nei suoi multiformi aspetti, delle attività economiche della società moderna, hanno moltiplicato i motivi del movimento del denaro e dei valori in genere, dando sovente occasione a gravi forme di reato particolarmente in danno dei portavalori di aziende di credito, grandi magazzini, industrie, ditte di preziosi, ecc.

Conseguentemente hanno avuto sviluppo e potenziata organizzazione i servizi di scorta ai beni su descritti, servizi che hanno trovato la loro disciplina negli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di P.S. concernenti rispettivamente l'affidamento dei beni a guardie particolari giurate assunte "in proprio" dai cennati operatori economici o dipendenti da istituti di vigilanza privata.

In rapporto a tale situazione si pone il quesito se l'attuale normativa di pubblica sicurezza consenta *l'impiego delle suddette guardie giurate anche per la scorta di beni mobili* trasferiti fuori del territorio di competenza dell'Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza ai sensi delle succitate disposizioni.

\*

Ciò posto, va preliminarmente osservato — in linea generale — che tranne il caso in cui l'attività dell'autorizzazione di polizia sia funzionalmente connessa all'ubicazione di uno specifico immobile o a una determinata zona ovvero a predeterminati locali, non deriva dal contesto del-

la vigente disciplina di P.S. il principio che le autorizzazioni di polizia debbano avere efficacia unicamente nel territorio in cui esercita le sue funzioni l'Autorità che ha rilasciato le autorizzazioni stesse.

In particolare, per quanto attiene alla migliore valutazione del caso in esame occorre tener presente che i già richiamati articoli 133 e 134 del T.U. delle leggi di P.S. prevedono che l'impiego di guardie particolari giurate può concernere la custodia e la vigilanza di proprietà sia "immobiliari che mobiliari". E rispetto a queste ultime non sembra potersi dubitare della possibilità del legittimo espletamento dei suddetti compiti non solo quando i beni siano stabilmente depositati in un luogo determinato, ma anche quando gli stessi vengano trasferiti da una ad altra località, per tutto il tempo dell'operazione, fino al raggiungimento della destinazione definitiva.

Le suesposte considerazioni trovano conferma, d'altra parte, nel disposto dell'art. 106 del regolamento per l'esecuzione del menzionato T.U. delle leggi di P.S., ove per il trasporto di alcune categorie di esplosivi è esplicitamente previsto l'accompagnamento del carico da parte di una o più guardie particolari giurate.

È evidente, comunque, che la licenza rilasciata all'istituto di vigilanza dovrà essere integrata allo scopo da specifica annotazione che contempri l'attuazione di servizi di scorta fino ai luoghi di destinazione dei valori.

Sembra ovvio infine precisare che tali servizi dovranno essere limitati — e a tal uopo la limitazione sarà fatta risultare da apposita prescrizione — ai trasporti, in partenza dall'ambito territoriale nel quale l'istituto svolge la propria attività.

Parimenti andrà apposta sul libretto personale delle guardie impiegate nei servizi di cui trattasi, nella parte "Indicazione delle proprietà affidate alla custodia ed alla vigilanza del guardiano", la dicitura: "Addetto al servizio di scorta valori".

\*

Nell'adozione, infine, delle determinazioni di competenza per l'autorizzazione delle attività di vigilanza e custodia nelle particolari forme dinanzi considerate, le SS.LL. vorranno tenere presenti i criteri richiamati con circolare n. 10.12362/10089.G.5 in data 14 ottobre 1972 e specificamente i seguenti:

1. Equilibrata distribuzione tra gli istituti di vigilanza funzionanti nell'ambito provinciale delle autorizzazioni ai servizi in parola onde realizzare il più opportuno coordinamento delle attività svolte nel settore;

2. oculata valutazione, nei confronti degli enti, delle persone o degli istituti autorizzati ad impiegare guardie giurate nella scorta valori, della efficienza del personale (specie per quanto riguarda il numero e l'idoneità fisica delle guardie) e dei mezzi impiegati (capacità, blindatura dei furgoni, etc.);

3. costante controllo da parte dei Questori sui servizi di cui trattasi anche in base alle comunicazioni che ad essi dovranno essere date delle modalità di attuazione dei servizi medesimi, dei percorsi stabiliti, degli automezzi adoperati, del numero delle guardie impiegate per ogni singola scorta in relazione anche all'entità del carico trasportato. Ciò al fine di consentire agli organi di P.S. — nel quadro dei poteri spettanti a norma dei RR.DD.LL. 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 dicembre 1936, n. 2144 — di apportare le modifiche che ritengano opportune per conseguire maggiori garanzie sia per la funzionalità del servizio sia per le attività istituzionali di prevenzione degli organi di polizia rispetto ad eventuali azioni criminose.

Le SS.LL. sono pregate di dare comunicazione delle istruzioni di cui innanzi ai dipendenti uffici di P.S. per la più tempestiva e fattiva applicazione, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Successivamente, e precisamente alla data del 30 ottobre p.v. saranno gradite, per utile conoscenza e documentazione di questo Ministero, particolari notizie sul numero degli enti, dei privati o degli istituti autorizzati alla scorta di valori ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., nonché delle guardie complessivamente all'uopo impiegate.